

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 SET. 2002

=====

ADDI' **27 SET. 2002** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARITI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
..... OMISSIS

ASSENTI: VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° - 1301 -

OGGETTO: Retifica deliberazione della Giunta Regionale n. 1129 del 2 agosto 2002 relativa alla risoluzione consensuale dei dirigenti regionali e chiarimenti in merito all'ambito soggettivo di applicazione.



Oggetto: Rettifica deliberazione della Giunta regionale n. 1129 del 2 agosto 2002 relativa alla risoluzione consensuale dei dirigenti regionali e chiarimenti in merito all'ambito soggettivo di applicazione.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al personale, demanio, patrimonio e informatica;

Richiamato l'art.17 del CCNL dell'Area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali, sottoscritto in data 23/12/1999, il quale dispone che gli Enti, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare, ai fini della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, un'indennità supplementare fino ad un massimo di 24 mensilità, nell'ambito di spesa dei rispettivi bilanci;

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 1129 del 2 agosto 2002 è stato recepito l'accordo di concertazione dell'11 luglio 2002, relativo alla risoluzione consensuale da applicarsi ai dirigenti regionali in servizio, compreso l'avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

Dato atto che con decorrenza 1° luglio 2002 sono stati trasferiti agli enti locali i dipendenti regionali interessati al trasferimento di funzioni ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni;

Dato altresì atto che per effetto dei provvedimenti di cui al Regolamento regionale n. 2 del 10 maggio 2001, di attuazione dell'articolo 22, comma 8 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, ai dipendenti già trasferiti e che hanno acquisito la qualifica dirigenziale a seguito dei provvedimenti di perequazione, è stata data l'opportunità di riprendere servizio nella Regione Lazio con decorrenza 1 ottobre 2002;

Considerato che i termini utili per la presentazione della domanda di risoluzione consensuale sono stati stabiliti, nel regolamento approvato con atto della Giunta regionale n. 1129 del 2 agosto 2002, dal 1° e il 30 settembre 2002;

Ritenuto opportuno consentire anche al suddetto personale con qualifica dirigenziale di fruire della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e che a tal fine si rende necessario prorogare il termine ultimo per la presentazione della domanda di risoluzione consensuale al 15 ottobre 2002;

Considerato inoltre che è stato posto il problema se la risoluzione consensuale, come disciplinata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1129 del 2 agosto 2002, trovi applicazione anche nei confronti dei direttori regionali e delle strutture equiparate;

Ritenuto al riguardo che per effetto del combinato disposto del comma 1 dell'art. 2 della Regolamentazione per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali - anno 2002, che riferisce la risoluzione consensuale ai dirigenti regionali a tempo indeterminato e del comma 9 dello stesso articolo, il quale stabilisce le modalità di calcolo dell'indennità supplementare riferendola allo stipendio tabellare, come stabilito dal CCNL di lavoro vigente per i dirigenti regionali, oltre alla retribuzione individuale di anzianità e alla retribuzione di posizione, si deve ritenere che la suddetta



1301 27 SET. 2002

regolamentazione non trova applicazione nei confronti dei direttori regionali e delle strutture equiparate nonché di tutti quei dirigenti che, per effetto di un contratto individuale, hanno una struttura della retribuzione non compresa nei limiti del trattamento economico fissato dai contratti nazionali di lavoro per i dirigenti del Comparto Regioni - autonomie locali;

Dato altresì atto, a conferma di quanto sopra riportato, che nei verbali delle riunioni con le organizzazioni sindacali nella quali si è esaminato il problema non è mai stato fatto riferimento all'allargamento della risoluzione consensuale ai direttori di dipartimento o a dirigenti di strutture organizzativa equiparate;

Ritenuto altresì, stante l'urgenza, di dare informazione del presente atto alle organizzazioni sindacali, non appena possibile;

All'unanimità


### DELIBERA

- 1) Di prorogare al 15 ottobre 2002, in deroga alla disposizione di cui al punto 5) dell'Avviso allegato al regolamento approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1129 del 2 agosto 2002, per i motivi detti in narrativa, il termine ultimo per la presentazione della domanda di risoluzione consensuale da parte dei dipendenti regionali, già trasferiti agli enti locali ai sensi della legge regionale n. 14 del 1999 e successive modificazioni, che, per effetto dei provvedimenti di cui al Regolamento n. 2 del 2001 hanno conseguito la qualifica dirigenziale e che il 1° ottobre 2002 riprenderanno il servizio nel ruolo regionale.
- 2) Di confermare tutte le altre condizioni previste nel regolamento e nell'Avviso approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1129 del 2002.
- 3) Di prescindere per il suddetto personale dal conferimento dell'incarico dirigenziale e di confermare la retribuzione di posizione su cui effettuare il conteggio dell'indennità supplementare nella misura minima stabilita dal CCNL 1998-2001 pari ad € 8.779,7 (L. 17.000.000);
- 4) Di confermare altresì, che sono esclusi dall'applicazione della risoluzione consensuale i direttori regionali e delle strutture equiparate nonché di tutti quei dirigenti che, per effetto di un contratto individuale, hanno una struttura della retribuzione non compresa nei limiti del trattamento economico fissato dai contratti nazionali di lavoro per i dirigenti del Comparto Regioni - autonomie locali.
- 5) Di dare atto che per effetto della presente deliberazione le domande potranno essere presentate, dagli aventi diritto, nel periodo intercorrente tra il 1° ed il 15 ottobre c.a., fermo restando che il termine ultimo per la cessazione del rapporto di lavoro resta fissato al 31 dicembre 2002 inteso come ultimo giorno di servizio utile.
- 6) Di dare atto che i soggetti destinatari della proroga di cui trattasi sono costituiti dai dipendenti già trasferiti e che hanno acquisito la qualifica dirigenziale a seguito dei provvedimenti di perequazione, ai quali è stata data l'opportunità di riprendere servizio nella Regione Lazio con decorrenza 1 ottobre 2002, e che risultano in numero di 39.



- 7) Di dare altresì atto che gli interessati possono effettuare la domanda secondo il fac-simile allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1129 del 2 agosto 2002 e che la domanda stessa potrà essere recapitata a mano al protocollo della Direzione regionale alle Risorse e Sistemi, che rilascerà apposita ricevuta, o spedita mediante raccomandata A.R.; in tal caso fa fede, ai fini dell'accertamento della data di spedizione, il timbro dell'ufficio postale. Informazioni utili potranno essere richieste all'Ufficio 3Y, per quanto attiene all'interpretazione delle norme, ed all'Area G della direzione regionale alle risorse e sistemi per quanto riguarda l'attuazione concreta del provvedimento.
- 8) Di demandare ad un successivo provvedimento, una volta conosciuto il numero dei dirigenti effettivamente interessati alla risoluzione consensuale e l'ammontare della spesa conseguente, l'assunzione dell'impegno sull'apposito capitolo del bilancio corrente e, in tal sede sarà definito l'ammontare preciso della spesa, il capitolo di imputazione e la somma residua disponibile dello stesso.
- 9) Di dare disposizione all'Ufficio Affari generali, della Direzione regionale alle risorse e sistemi, di notificare il suddetto provvedimento a tutti i potenziali interessati.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

  
30 SET 2002

